

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 2 dicembre 2016, n. 103 **Sorgente S.r.l. di Racale (LE) Richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 e s.m.i. del Comune di Statte (TA), relativa all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con dotazione di n. 20 posti, da ubicare al Viale dei Pini n. 14. Parere favorevole.**

Il Dirigente della Sezione

- **Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
- **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
- **Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
- **Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
- **Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
- **Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
- **Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;
- **Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;
- **Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”*.
- **Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

in Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – *“Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private”* prevede all'art. 4 *“Il Centro diurno, aperto per almeno 8 ore al giorno per sei giorni settimanali, svolge funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero”*.

L'art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004 dispone che *“nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola della documentazione prescritta. Il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza (...)”*.

Il R.R. n. 3 del 02/03/2006, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., stabilisce il fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

L'art. 9, comma 2 della L.R. 9 agosto 2006 n. 26 ha disposto che *“entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione territoriale delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006.”*

Con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 la Giunta Regionale ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ed all'articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che:

“

- 1) *l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;*
- 2) *a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;*
- 3) *la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;*

(...)

le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, siano valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento (...).

Con Deliberazione n. 2711 del 18/12/2014 *“Procedure di riconversione e modalità di determinazione del fabbisogno aziendale delle strutture riabilitative psichiatriche”* la Giunta Regionale ha previsto che le AA.SS.LL. regionali, entro 90 giorni dalla pubblicazione della predetta DGR (BURP n. 14 del 28/1/2015), avrebbero dovuto trasmettere al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ed al Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP) lo schema di programmazione aziendale, elaborato nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006 e corredato da una relazione esplicativa del Direttore del Dipartimento Salute Mentale (DSM), indicando per ciascuna tipologia di struttura:

- a) *Il numero e la sede delle strutture già esistenti/autorizzate nel territorio della ASL;*
- b) *il numero delle strutture programmate dalla ASL sulla base del fabbisogno aziendale non ancora soddisfatto, entro i limiti numerici previsti dal R.R. n. 3/2006, e la loro dislocazione sul territorio di competenza di ciascun Centro di Salute Mentale (CSM), in relazione alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica in tutto il territorio della ASL.*

Con nota prot. n. 0043326 del 30/03/2015 il Direttore Generale ed il Coordinatore del DSM della ASL TA hanno trasmesso lo *“Schema di programmazione Aziendale elaborato nel rispetto dello standard previsto dal Regolamento Regionale 2 marzo 2006, n.3.”*, rappresentando *“la situazione attuale delle strutture presenti sul territorio suddivise per tipologia e numero di posti”* e la programmazione aziendale, ove, in riferimento alla tipologia *“Centro Diurno”*, è stato indicato un fabbisogno residuo di n. 3 Centri Diurni (*1 cd ogni 50.000 abitanti*) ed evidenziato che:

“(...) Pertanto, stante il sottodimensionamento, sarebbe auspicabile la realizzazione di almeno:

(...)

- n. 3 Centri Diurni
- n. 1 a Taranto
- n. 2 in Provincia”.

Con nota prot. n. A00_151/19762 del 03/09/2015 trasmessa al Direttore Generale ed al Direttore del DSM della ASL TA, il Servizio PAOSA ed il Servizio PATP, come previsto dalla citata D.G.R. n. 2711 del 18/12/2014, hanno approvato, tra l'altro, il suddetto schema di programmazione aziendale riferito alla tipologia Centro Diurno, con la prescrizione *“di precisare, circa i n. 2 C.D. “in Provincia”, in quali CSM gli stessi, in base ai parametri numerici previsti dal R.R. n. 3/2006, debbano essere attivati.”*.

Con nota prot. n. 18294 del 13/11/2015, trasmessa con PEC in pari data, il Responsabile del Settore Servizi alla Persona – Sezione II – Servizi Sociali del Comune di Statte (DSS TA 02) ha chiesto al Servizio PAOSA il parere di compatibilità regionale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., per n. 1 Centro Diurno con n. 20 posti, da ubicare alla Via Triglie snc.

Con nota prot. n. A00_151/2430 del 15/03/2016 la Sezione PAOSA ha, tra l'altro, chiesto al Direttore Generale ed al Direttore del DSM della ASL TA di comunicare, *“in relazione al sopra riportato fabbisogno regolamentare ed all'allocazione dei Centri Diurni pubblici e privati già autorizzati/attivi nell'ambito territoriale di codesta ASL, quale sia il fabbisogno regolamentare residuo, e, partendo da quest'ultimo (che in ogni caso deve intendersi quale limite massimo), di indicare il fabbisogno aziendale (che sarà riportato nel relativo atto deliberativo di determinazione del fabbisogno triennale), in ogni caso contestualmente esprimendo un parere motivato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., in ordine alle richieste di verifica di compatibilità sopra citate, trasmesse dai Comuni di (...) Statte e (...) per la realizzazione, in relazione all'allocazione dei Centri Diurni già autorizzati all'esercizio nel territorio o per i quali sia già stato espresso dalla Regione parere favorevole di compatibilità per la realizzazione, alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica, nonché all'eventuale programmazione dell'attivazione di strutture riabilitative psichiatriche pubbliche nell'ambito della stessa ASL, in conformità con i principi ed i criteri di cui alla D.G.R. n. 2037/2013.”*.

Con nota prot. n. 0005976 del 01/04/2016 ad oggetto *“richiesta di informazioni ai fini dell'istruttoria finalizzata all'autorizzazione alla realizzazione di un Centro Diurno Psichiatrico (ex art. 7 L.R. n. 8/2004) e di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP ex L.R. n. 8/2004)”*, trasmessa alla Sezione PAOSA, al Direttore Generale ed al Direttore del DSM della ASL TA, oltre che, per conoscenza, al legale rappresentante della Società Sorgente S.r.l., il Sindaco del Comune di Statte (TA), nel richiamare la sopra citata nota prot. n. A00_151/2430 del 15/03/2016 ha chiesto di *“riesaminare la programmazione del fabbisogno espresso per le tipologie di servizio CRAP e Centro Diurno basato sul dato della popolazione residente, di per sé insufficiente ad esprimere correttamente il potenziale fabbisogno espresso da questo territorio, caratterizzato per motivi storici, sociali ed economici da una forte mobilità sociale da e per la città di Taranto. (Statte già ex circoscrizione del Comune di Taranto è stata costituita a Civico ente con la L.R. n. 6/1993).”*, allegandovi *“la relazione redatta dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona e del Servizio Statistico con cui si evidenzia che la Popolazione Equivalente dell'Ambito territoriale di Massafra è di 86.902 abitanti, questo dato correttamente calcolato secondo la Nota Metodologica 2009 dell'Istat, scientificamente si presta ad essere più rappresentativo del potenziale fabbisogno del territorio dell'Ambito.”* e chiedendo *“pertanto di procedere con uniformità di giudizio all'arrotondamento del dato demografico così come effettuato per il distretto di Manduria.”*.

Con nota prot. n. A00_151/3392 del 15/04/2016 trasmessa al Direttore Generale e al Direttore del DSM della ASL TA, e, per conoscenza, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Demografico-Statistico Settore Servizi alla Persona del Comune di Statte ed al legale rappresentante della Società Sorgente S.r.l., la Sezione PAOSA:

“

(...) considerato che:

- per il DSS TA 07 – Manduria, con 79.821 abitanti, è stato rilevato il fabbisogno regolamentare di n. 2 Centri Diurni per arrotondamento > 79.500 abitanti;
- per il DSS TA 02 - Massafra, con n. 79.344 abitanti, il fabbisogno regolamentare prevede un solo Centro Diurno;
precisato che:
- l'arrotondamento per eccesso operato per il DSS TA 07 – Manduria risponde esclusivamente ad una regola matematica;
ritenuto che:
- per quanto attiene il DSS TA 02 – Massafra, con un numero di abitanti pari a n. 79.344, appare non applicabile – sic et simpliciter – la predetta regola matematica;
valutato che:
- l'applicazione del parametro della popolazione equivalente, pur rappresentando un valido parametro per la determinazione del fabbisogno, risulta (in generale) di difficile applicazione pratica in ragione della difficoltà di reperire dai comuni i dati aggiornati – essenziali ai fini del calcolo della popolazione equivalente – relativi alle “fonti generatrici” individuate dall'ISTAT;
- la difficoltà di acquisire i predetti dati aggiornati dai Comuni (ad esempio, nel caso del Comune di Statte si riferiscono al 2011), unitamente alla difficile individuazione della soglia oltre la quale calcolare il parametro della popolazione equivalente, renderebbe, su scala regionale, eccessivamente complessa (e probabilmente imprecisa) la determinazione del fabbisogno ai fini del rilascio del parere di compatibilità, oltre a determinare una naturale dilatazione dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo;
preso atto, conseguentemente, che:
- un eventuale arrotondamento per eccesso nella fattispecie di cui sopra potrebbe essere giustificato esclusivamente da un reale ed attuale fabbisogno aziendale di tale tipologia di struttura nel Distretto TA 02 - Massafra”,

ha invitato “il Direttore Generale e il Direttore del DSM della ASL TA, a valutare se nel distretto TA 02 – Massafra vi sia un reale ed attuale fabbisogno di tale tipologia di struttura (Centro Diurno), esprimendo, all'uopo, un parere motivato che tenga conto delle liste di attesa relative a tale tipologia di struttura, nonché di ogni ulteriore circostanza che consenta, in via d'eccezione, di superare il dato numerico regolamentare, che, almeno come rappresentato nel caso di specie dal Sindaco del Comune di Statte e se confermato anche dalle SS.VV., appare stringente rispetto alla domanda di salute espressa dal bacino di utenza del distretto TA 02 – Massafra.”.

Con nota prot. n. 0062676 del 28/04/2016, ad oggetto “Fabbisogno di strutture Riabilitative psichiatriche nel DSM TA02 – Massafra. Richiesta parere. Risposta.”, trasmessa con PEC in pari data, il Direttore Generale e il Direttore del DSM della ASL TA hanno comunicato alla Sezione PAOSA quanto segue:

“In riferimento all'oggetto, preso atto delle precisazioni fornite dalle SS.LL. nella nota 3392 del 15.4.2016, sulle quali si concorda pienamente in merito, si specifica che per quanto attiene al Comune di Statte, il bacino di utenza è continuamente in espansione e mancano di fatto strutture ambulatoriali e residenziali di accoglienza per tale popolazione; inoltre si precisa che le vigenti limitazioni fornite dal dato numerico regolamentare entra in franco contrasto con l'esigenza del bacino di utenza in oggetto per il Distretto di Taranto/Massafra. Tale esigenza è confortata anche dagli accessi alle richieste di consulenza continua presso il P.S. del Presidio Ospedaliero S. Giuseppe Moscati, che solo nel 2015 ammontano a 1184, delle quali la maggior parte di provenienza territoriale del Distretto in oggetto.

Ancora una volta va rimarcato il fatto che l'assenza di strutture alternative al ricovero ospedaliero, spesso va a caricare ulteriormente le risorse ospedaliere a scapito degli interventi più specificatamente riabilitativi e assistenziali nel territorio di provenienza.

In ultimo non va trascurata anche la specifica funzione risocializzante e di incisione culturale nel territorio

di incidenza di una nuova Struttura, atta anche a combattere lo stigma del disagio mentale. Pertanto si esprime parere favorevole alla realizzazione di un ulteriore Centro Diurno.”.

Successivamente, con nota prot. n. 0087747 del 14/06/2016 trasmessa con PEC in pari data, ad oggetto “Riscontro a Nota Prot. n. AOO_151/2430. Fabbisogno residuo strutture residenziali e semiresidenziali. Rilascio pareri di compatibilità.”, il Direttore Generale, il Direttore Sanitario ed il Direttore del DSM della ASL TA hanno comunicato alla Sezione PAOSA, tra l’altro, quanto segue:

“(…) la situazione attuale viene rappresentata come di seguito.

(…)

Centri Diurni (art. 4 R.R. n. 7/2002):

Si conferma quanto già precisato a riscontro della nota Prot. n. AOO_151/3392 del 15/04/2016, in cui si evidenzia il fabbisogno di n. 2 Centri Diurni nel DSS TA 02-Massafra, anziché n. 1 CD.

Pertanto considerato i CD già autorizzati all’esercizio, si conferma il fabbisogno residuo di n. 4 Centri Diurni:

(…)

n. 1 nel DSS TA 02 MASSAFRA

Considerato il fabbisogno residuo in base al Reg. Reg. 3/2006 e alla programmazione Aziendale delle diverse tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali, come già specificato sopra e considerato le domande di realizzazione pervenute si confermano i pareri favorevoli per la realizzazione delle seguenti tipologie di strutture:

(…)

Con riferimento alla tipologia CD:

Si rilascia parere favorevole alla realizzazione di :

(…)

N. 1 CD nel DSS TA 02 – MASSAFRA come da istanza pervenuta dalla società Sorgente srl.

(…)”.

Con nota prot. n. 17614 del 24/10/2016 il Responsabile del Servizio Demografico-Statistico Settore Servizi alla Persona del Comune di Statte ha comunicato alla scrivente Sezione quanto segue:

“in occasione del sopralluogo congiunto effettuato con i rappresentanti della Società Sorgente srl il 20 settembre u.s. nella unità immobiliare sita in Viale dei Pini n. 14, per la quale è stata richiesta dalla società l’autorizzazione alla realizzazione di un Centro Diurno Psichiatrico, ex art. 7 della L.R. n. 8/2004, è emerso l’errore materiale commesso sull’ubicazione della struttura in oggetto nella comunicazione prot. 18293 del 13.11.2015 di questo Ufficio trasmessa all’Ufficio Accreditamenti di codesto Assessorato.

Accertato l’errore materiale incorso nella stesura della suddetta nota, con la presente il sottoscritto Responsabile provvede alla doverosa rettifica dell’indirizzo in Statte dell’immobile per il quale è stata richiesta l’autorizzazione per il Centro Diurno Psichiatrico per n. 20 posti, nel senso che l’indirizzo indicato dalla richiedente Società è Viale dei Pini n. 14 anziché Via Triglie riportato dallo scrivente. (…)”.

Per quanto sopra riportato, e considerato che:

- prima della pubblicazione della D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, ed a partire dalla stessa, anteriormente al bimestre di riferimento 08/11/2015 - 07/01/2016, nell’ambito del DSS TA 02 – Massafra non sono pervenute richieste di verifica di compatibilità per la tipologia di struttura “Centro Diurno”;
- successivamente, nell’arco temporale del bimestre 08/11/2015 - 07/01/2016, nell’ambito del DSS TA 02 – Massafra è pervenuta solo la richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Statte (TA), a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno inoltrata dalla Società “Sorgente S.r.l.” di Racale (LE);

si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della

verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Statte (TA) in relazione all'istanza della Società "Sorgente S.r.l." di Racale (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno con n. 20 posti, da ubicare al Viale dei Pini n. 14, con la precisazione che allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007) e che *"l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale"* (art. 20, comma 3 della L.R. n. 8/2004).

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti

Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile della Sezione strategie e governo dell'offerta

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti;

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Statte (TA) in relazione all'istanza della Società "Sorgente S.r.l." di Racale (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno con n. 20 posti, da ubicare al Viale dei Pini n. 14, con la precisazione che allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007) e che *"l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale"* (art. 20, comma 3 della L.R. n. 8/2004);
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società "Sorgente S.r.l.", Via Gallipoli n. 298, Racale (LE);
 - al Direttore Generale dell'ASL TA;
 - al Direttore del DSM ASL TA;
 - al Sindaco del Comune di Statte (TA).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale Psichiatria Dipendenze Patologiche della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

Giovanni Campobasso